



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 24/2013 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. A. GIULIANI
Dr. A. MANTOVANI
Dr. M. ATTANASIO

PRESIDENTE
GIUDICE
GIUDICE rel.

di & C. S.n.c., dopo aver presentato domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall., nel termine assegnato per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, commi 2° e 3°, l. fall., provvedeva ad integrare la domanda.

Con provvedimento in data 23 gennaio 2014 questo Tribunale riscontrava numerosi profili di inammissibilità e/o criticità in relazione alla proposta, al piano, alla relazione del professionista attestatore ed alla documentazione depositata, osservando in particolare che:

“La debitrice fa presente l'insufficienza dell'attivo immobiliare e mobiliare a soddisfare, rispettivamente, i creditori ipotecari e quelli muniti di privilegio generale. Essa propone pertanto una riduzione dei crediti muniti di prelazione ipotecaria e di alcuni dei crediti assistiti da privilegio generale mobiliare (segnatamente, quelli di dipendenti, professionisti ed artigiani), non già, però, ai sensi dell'art. 160, comma 2°, l. fall., ma come conseguenza di una parziale rinuncia al privilegio da parte di questi creditori.

Senonché, nessuna di tali rinunce risulta allo stato acquisita, né vi sono elementi che inducano a ritenerne prossima l'acquisizione (la debitrice dà infatti atto di aver intavolato trattative in questo senso soltanto con il creditore ipotecario di secondo grado, rispetto al quale, peraltro, l'immobile oggetto di ipoteca risulterebbe totalmente incapiente, e la cui ipoteca parrebbe oltretutto inefficace, in quanto iscritta, secondo quanto riferito dal professionista attestatore, soltanto dopo la presentazione della domanda di concordato con riserva).

Al tempo stesso, il giudizio di fattibilità del piano concordatario espresso dal professionista attestatore è dichiaratamente condizionato, in quanto espresso subordinatamente al verificarsi di quattro condizioni (tra cui in particolare la rinuncia al privilegio ipotecario o generale mobiliare di cui si è detto), senza che sia compiuta alcuna valutazione in ordine all'effettiva possibilità di realizzazione di tali condizioni – in difetto delle quali il piano è, non solo economicamente, ma anche giuridicamente non fattibile, comportando una violazione delle cause legittime di prelazione.

Quanto, poi, al giudizio di veridicità dei dati aziendali, esso è a sua volta espresso nella dichiarata mancanza di una previa circolarizzazione delle posizioni creditorie e debitorie.

A ciò si aggiunge che:

- la relazione ex art. 161, comma 3°, l. fall. considera fra le poste dell'attivo € 60.000, che dovrebbero rinvenire dalla cessione di ramo d'azienda all'attuale affittuaria..... s.r.l., nonché € 78.000,00, corrispondenti ai canoni d'affitto a maturare sino alla scadenza del contratto, senza che siano valutate le garanzie di solvibilità offerte dalla medesima , società che si è già resa morosa nel pagamento di canoni;
- il professionista, nel dare atto dell'esistenza di un credito della società verso i soci di € 661.054,11 per prelievi in conto utili, procede all'integrale azzeramento di tale credito senza fornire alcuna spiegazione al riguardo;
- difetta l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, e l'indicazione del valore dei beni e dei creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili;
- gli interessi spettanti ai creditori ipotecari e privilegiati sono stati appostati in un fondo rischi chirografo, in luogo di essere considerati anch'essi come crediti privilegiati;
- le spese di procedura appaiono sottostimate, in quanto la somma all'uopo stanziata non appare sufficiente a "coprire" neanche il compenso minimo spettante, ai sensi del d.m. n. 30/2012, al Commissario ed al Liquidatore Giudiziale – la qual cosa, considerato che l'attivo a disposizione dei chirografi, malgrado la prospettata riduzione delle cause di prelazione, ascende a poco più di 19 mila euro, appare suscettibile di incidere anche sulla possibilità che a tali creditori venga effettivamente riservato un qualche trattamento, e, quindi, sull'esistenza della causa concreta del concordato;
- il tempo di esecuzione della proposta concordataria viene indicato, in una delle ultime pagine della memoria depositata, in un anno, quando in precedenza il tempo necessario per la liquidazione del patrimonio immobiliare era stato stimato, prudenzialmente, in due anni”.

Veniva conseguentemente fissata udienza ai sensi dell'art. 162, comma 2°, l. fall., nella quale la debitrice compariva, nella persona dei suoi legali rappresentanti *pro tempore*, producendo dichiarazioni della Cassa Rurale e di alcuni creditori privilegiati di rinuncia parziale al privilegio vantato e chiedendo che, ove il Tribunale non ritenesse superati i rilievi di inammissibilità sollevati, venisse dichiarato il fallimento della società.

La documentazione depositata in udienza dalla debitrice comporta effettivamente il superamento di alcuni dei rilievi svolti dal Tribunale col provvedimento del 23 gennaio 2014 e, segnatamente, di quelli riferiti alla prospettata rinuncia parziale al privilegio da parte di alcuni creditori ed all'espressione al riguardo di un giudizio di fattibilità condizionato da parte del professionista attestatore. Ciò, peraltro, soltanto in parte, dal momento che per i crediti di artigiani e professionisti la mancata produzione dell'elenco previsto dall'art. 161, comma 2°, lett. b), alla quale la debitrice non ha ovviato, impedisce di verificare se i creditori che hanno sottoscritto le dichiarazioni di rinuncia costituiscano la totalità dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis, nn. 2 e 5, c.c., e, in ogni caso, nessuna delle dichiarazioni di rinuncia prodotte proviene da lavoratori dipendenti (di talchè le criticità segnalate permangono sicuramente per la parte del credito dei dipendenti che la proposta considera degradata in chirografo, pari a circa € 12.000,00, e, forse, anche per parte dei crediti degli artigiani e dei professionisti).

La debitrice non ha inoltre provveduto a modificare la proposta appostando in privilegio il fondo di € 10.000,00 stanziato per gli interessi a maturare sui crediti

privilegiati, né ad aumentare l'importo appostato per il compenso del Commissario e del Liquidatore Giudiziale (indicato in complessivi € 40.000,00 per entrambi gli organi della procedura quando il compenso minimo per ciascuno di essi ammonta, al netto degli accessori, a circa 35mila euro): poiché, peraltro, si tratta di passività certe e non riducibili, la differenza fra quanto necessario per la loro copertura e la somma appostata dalla debitrice è tale da assorbire completamente quello che nella proposta è indicato come attivo a disposizione dei creditori chirografi, col risultato che nulla può in realtà residuare in favore di tali creditori.

Restano, inoltre, non superati gli ulteriori profili di inammissibilità evidenziati con riguardo alla relazione del professionista attestatore ed alla mancata produzione della documentazione prevista dall'art. 161, comma 2°, lett. b), c) e d), dal momento che la debitrice non ha provveduto a depositare né una nuova relazione ex art. 161, comma 3°, né la documentazione mancante.

La proposta di concordato presentata da _____ deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Si provvede infine come da separato provvedimento in ordine all'istanza per la dichiarazione di fallimento proposta dai legali rappresentanti della società debitrice.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da _____ di & C. S.n.c.

Si comunichi

Trento, li 27 febbraio 2014

IL GIUDICE REL.
Dr. Monica Attanasio

IL PRESIDENTE
Dr. Aldo Giuliani

IL FUNZIONARIO
Dr.Susi Herzog

Depositato in Cancelleria il

IL FUNZIONARIO
Dr.Susi Herzog